

ALLEGATO C: DEFINIZIONI NORMATIVE E REGOLA DE MINIMIS

REGOLAMENTI UE

- Ai sensi del presente bando, per la definizione di Micro, Piccole e Medie Imprese si fa riferimento al [Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015](#).
- I contributi previsti saranno stabiliti e concessi ai beneficiari finali, con appositi provvedimenti del Comune di Como, nei limiti previsti dal [Regolamento \(UE\) n. 1407 del 18 dicembre 2013](#) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis*.

REGIME DE MINIMIS

I contributi concessi dal presente bando sono erogati in conformità al regime comunitario cd. *de minimis*, secondo il quale le imprese possono ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre anni:

- L'aiuto *de minimis* si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso ([Reg. CE n. 1998/2006 del 15/12/2006](#) e successive modifiche e integrazioni);
- L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000,00 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime *de minimis* e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime *de minimis*, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti);
- Nel caso un'agevolazione concessa in *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto;
- per approfondimenti in relazione al regime cd. *de minimis*: <http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/Def/Varie/Deminimis.htm>

VALGONO TRA I “MOTIVI DI ESCLUSIONE” QUELLI:

- di cui all'Art. 80 del [D. Lgs. 50 – 2016](#) che reca la nuova disciplina dei “motivi di esclusione” dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici e dall'assunzione dei subappalti.
- di cui all'art. 67 del [D. Lgs. 159 – 2011 \(c.d. Codice delle leggi antimafia\)](#) relativamente alle persone dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci del o dei richiedenti contributo;
- contenuti nel [Regolamento CE 1589 – 2015](#) relativamente ai destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea
- contenuti nel [D. Lgs 231/2007](#) e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;

NORME REGIONALI

- [Legge Regionale 8 – 2013](#) “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico” che prevede che le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove

installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione dello stesso.

- [Deliberazione della Giunta Regionale X/1193 del 20 dicembre 2013](#) ha approvato il Programma per lo sviluppo del settore commerciale che prevede che le domande di autorizzazione per l'apertura di grandi strutture di vendita sono valutate anche con riferimento alla sostenibilità dell'intervento in relazione al contesto socio-economico, territoriale e ambientale interessato.
- [Legge Regionale 27 – 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”](#)

ALTRI:

[D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”](#), in particolare:

- art. 71 “Modalità dei controlli”
 1. *Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.*
 2. *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.*
 3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.*
 4. *Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. L'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.*
- Art. 75 “Decadenza dai benefici”
 1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*
- art. 76 “Norme penali”:
 1. *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
 2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
 3. *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*
 4. *Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.*

[D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"](#)